Condizioni generali di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale

Art. 1 –PREMESSE ED ALLEGATI CHE COSTITUISCONO IL CONTRATTO

1.1 Il modulo per la proposta/accettazione di fornitura ("Modulo di Adesione"), le presenti condizioni generali di somministrazione (le ("CGS") e tutti gli allegati – inclusi tra gli altri gli allegati economici "Condizioni economiche gas" e/o "Condizioni economiche energia elettrica" sottoscritte dal Cliente (di seguito cumulativamente l'"Offerta Economica"), la nota informativa, l'informativa Privacy, l'eventuale Allegato Multisito (esclusivamente qualora il Cliente sia titolare di più di un POD e/o PDR) e/o l'eventuale Allegato Condominio/i costituiscono il contratto (cumulativamente il "Contratto") - che il cliente individuato nel Modulo di Adesione ("Cliente") sottoscrive con il fornitore, Europe Energy S.p.A. anch'esso meglio individuato nel Modulo di Adesione ("Fornitore" o "Europe Energy") per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale.

1.2 Qualora si verifichi una variazione dei dati indicati nel Modulo di Adesione, il Cliente si impegna ad informare prontamente il Fornitore mediante comunicazione scritta.

1.3 Il Cliente che attualmente sia servito in maggior tutela nel caso di somministrazione di energia elettrica e/o in tutela nel caso di somministrazione del gas naturale, è informato e prende atto del fatto che gli effetti del recesso dal contratto di somministrazione con l'attuale fornitore determinano il passaggio, al mercato libero, in cui il rapporto tra i contraenti è disciplinato dal Contratto nel rispetto delle normative vigenti e come di volta in volta modificate. Il Cliente del mercato del gas naturale avente diritto al servizio di tutela è inoltre informato del fatto che, in alternativa alla presente offerta sul mercato libero, può richiedere al Fornitore di essere servito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela.

1.4 Il Cliente prende atto che con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, richiede dunque di essere servito alle condizioni di mercato libero proposte dal Fornitore e dichiara di conferire apposita procura a recedere - e tutti i poteri necessari - al Fornitore, che accetta, affinché possa esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto dello stesso di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione stipulato con altro fornitore di gas naturale e/o energia elettrica (con il potere di richiedere allo stesso eventuali informazioni e/o dati necessari ad effettuare l'attivazione della nuova somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale). La procura si intende conferita a titolo gratuito.

1.5 Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto la somministrazione congiunta di gas naturale e di energia elettrica, le presenti CGS saranno integralmente applicate. Nel caso in cui, invece, il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di gas naturale, non troveranno applicazione gli artt., 4, 6.4, 7.4 e 7.8 delle presenti CGS. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di energia elettrica non troveranno applicazione gli artt. 5.9, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.9 delle presenti CGS.

1.6 Il Cliente prende atto che tutte le delibere citate sono consultabili sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"): www.arera.it

1.7 Inoltre, il Cliente prende atto che il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente, ai fini dell'attivazione del Contratto, copia della visura camerale o attestazione di attribuzione di Partita Iva. In assenza di tale documento, il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a reperire autonomamente copia addebitando in fattura l'importo di Euro 9,00 una tantum per le spese amministrative.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO, CONCLUSIONE E ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

2.1 Oggetto del contratto è la somministrazione al Cliente, di gas naturale e/o l'energia elettrica, che saranno somministrati, rispettivamente, presso il punto di riconsegna ("PDR") e/o il punto di prelievo ("POD") del Cliente, come identificati ai sensi del Modulo di Adesione e presso i quali sono installate le apparecchiature per la misura del gas naturale o dell'energia elettrica ("Misuratore"). Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare tutti i quantitativi di gas naturale e/o di energia elettrica necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Fornitore.

2.2 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore, fermo restando quanto previsto agli articoli che seguono. In mancanza di opposizione manifestata per iscritto o tramite email da parte del Cliente, quest'ultimo, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione dichiara espressamente di: (i) voler ricevere copia integrale del Contratto tramite e-mail (quest'ultima modalità, considerata dalla normativa applicabile, supporto durevole) rinunciando pertanto a ricevere il Contratto su supporto cartaceo e (ii) di aver a sua volta stampato e/o salvato su supporto durevole copia del Contratto.

2.3 Salvi i casi di specificamente previsti dalla normativa applicabile, la somministrazione di gas naturale al Cliente che abbia dichiarato nel Modulo di Adesione di avere consumi di gas naturale complessivi uguali o inferiori a 200.000 Smc/anno (di seguito per brevità "il Cliente con consumi complessivi sotto 200mila Smc/anno") e/o di energia elettrica al Cliente a cui siano riconducibili esclusivamente POD alimentati in bassa tensione (di seguito per brevità il "Cliente alimentato in bassa tensione") da parte del Fornitore avrà inizio entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Contratto, fermo restando che l'esecuzione della stessa, qualora il Cliente non sia parte di altro contratto di fornitura, sarà comunque subordinata: (i) all'attivazione del PDR e/o POD da parte del Distributore come di seguito definito, in presenza dei requisiti tecnici e di legge applicabili; (ii) al collegamento in sicurezza del PDR e/o POD del Cliente alle reti di distribuzione locale; (iii) l'invio da parte del Cliente di tutta la documentazione attestante la conformità dei propri impianti ai requisiti tecnici di volta, in volta applicabili.

2.4 In aggiunta a quanto sopra, resta inteso che la somministrazione sarà sempre e comunque subordinata:

(i) all'efficacia dei contratti stipulati dal Fornitore con il trasportatore di gas e con il distributore localmente competente ("Distributore") per ciascun PDR, ovvero l'efficacia del contratto di trasporto, del contratto di dispacciamento e del con¬tratto di connessione per ciascun POD;

(ii) alla prestazione da parte del Cliente delle garanzie di cui all'articolo 8;

(iii) alla comunicazione da parte del Distributore di tutte le informazioni di cui al successivo articolo 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015- 258/2015/R/com e s.m.i. ("TIMOE") per la fornitura di energia elettrica o dell'articolo 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas99/11 e s.m.i. ("TIMG") per la fornitura di gas naturale;

(iv) all'invio da parte del Cliente di tutta la documentazione e/o informazione contrattuale richiesta dal Fornitore e necessaria ai fini dell'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, riferimenti coordinate bancarie, dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di fornitura.

(v) alla conferma da parte delle Società di Distribuzione che – sia al momento della richiesta di switching sia di effettuazione dello switching stesso – la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra il Cliente con altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente né sia stata inoltrata una richiesta di indennizzo per morosità;

(vi) alla verifica da parte del Fornitore circa la non provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza e salvaguardia o dal servizio di Default gas;

(vii) all'esito positivo delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate;

(viii) alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso sistemi di informazioni creditizie in merito all'affabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI);

(ix) all'esito positivo della Check Call nella quale verranno verificati tutti i dati del Clienti necessari ai fini della attivazione della fornitura nonché l'effettiva volontà del Cliente stesso di procedere alla conclusione del Contratto;

(x) buon esito della procedura di cambio fornitore;

2.5 Qualora le condizioni di cui agli articoli 2.3 e 2.4 non si verifichino, Europe Energy non darà esecuzione al Contratto e pertanto gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Per i Clienti con consumi complessivi sotto 200mila Smc/anno e/o per i Clienti alimentati in bassa tensione, Europe Energy, entro il terzo mese successivo alla data di conclusione del contratto, informerà il Cliente mediante comunicazione scritta che non darà esecuzione al Contratto. In caso contrario, il Cliente sarà informato circa la data di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.

2.6 Il Contratto si considererà risolto senza che nessuna delle parti abbia diritto a qualsivoglia risarcimento, qualora, anche a seguito dell'invio della comunicazione di conferma del Contratto da parte del Fornitore: (a) il Cliente dovesse risultare non disalimentabile e non ne avesse dato notizia al Fornitore al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; e/o (b) la verifica di affidabilità creditizia, effettuata da primaria compagnia di assicurazione in ottemperanza alla policy aziendale, dovesse dare esito negativo, e/o (c) il Fornitore revochi la richiesta di switching, avendo esercitato lo switching con riserva, a seguito della comunicazione da parte del Distributore dei dati rilevanti per la valutazione del Cliente , secondo quanto previsto dal TIMG per la fornitura del gas naturale ovvero dal TIMOE" per la fornitura di energia elettrica; e/o (d) il Cliente si sia in precedenza dimostrato inadempiente nei confronti del Fornitore; e/o (e) il Cliente risulti protestato o soggetto a procedure esecutive; e/o f) il punto di prelievo del Cliente risulti sospeso per morosità dal precedente fornitore o sia pervenuta al distributore competente una richiesta di sospensione del punto stesso.

2.7 Le condizioni sospensive di cui agli articoli 2.3 e 2.4, nonché la condizione risolutiva di cui all'articolo 2.6, si intendono ad esclusivo vantaggio del Fornitore, che potrà rinunciarvi in qualsiasi momento.

2.8 Resta inteso che, nel caso in cui il Cliente abbia richiesto tramite il Modulo di Adesione l'attivazione della somministrazione congiunta di energia elettrica e gas, ove si realizzino le condizioni sospensive in relazione alla somministrazione di gas naturale, ma non anche per la somministrazione di energia elettrica, il Fornitore potrà avviare la somministrazione di gas naturale; allo stesso modo, ove si realizzino le condizioni sospensive in relazione alla somministrazione di energia elettrica, ma non con riferimento alla somministrazione di gas naturale, il Fornitore potrà avviare la somministrazione di energia elettrica.

2.9 Qualora la somministrazione in relazione al Cliente alimentato in bassa tensione per l'energia elettrica o il Cliente con consumi complessivi sotto 200mila Smc/anno per il gas naturale non potesse avere inizio entro le tempistiche indicate al precedente articolo 2.3, il Fornitore darà comunicazione della diversa data di avvio della somministrazione, ovvero delle ragioni ostative, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica nel caso il Cliente abbia fornito un indirizzo e-mail al quale ricevere comunicazioni inerenti al Contratto.

2.10 Qualora, vi fosse impossibilità ad attivare la somministrazione entro i termini di cui all'articolo 2.3 delle presenti CGS, e tale impossibilità dovesse protrarsi per oltre 3 (tre) mesi dalla data presunta di attivazione, sarà facoltà di ciascuna delle parti, nel loro reciproco interesse, risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile, dandone comunicazione scritta, senza che, in nessun la parte che intende avvalersi di detta risoluzione avrà diritto al risarcimento di qualsivoglia tipo di danno.

2.11Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

a) se il POD e/o PDR risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;

b) se per il medesimo POD e/o il PDR sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;

c) il mercato di provenienza del POD e/o PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

f) la data di attivazione del Servizio di default e l'accessibilità o meno del PDR

2.12 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il terzo mese successivo dalla data di conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente fornitore. Superato tale termine, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

2.13 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente con riferimento al POD e/o PDR oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, il Fornitore avrà comunque la facoltà di: (a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura o; (b) confermare la richiesta di switching, addebitando al Cliente le spese sostenute, anche relative all'attività del Distributore per l'interruzione e ripristino della somministrazione, il quale sarà tenuto a provvedere con il relativo rimborso.

2.14 Il Cliente prende atto che per la gestione di ogni singola pratica per prestazioni di tipo diverso rispetto a quelle della mera somministrazione del servizio (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la richiesta di voltura, di chiusura o di riattivazione del contatore, di spostamento contatore, di variazione di potenza di una somministrazione già attiva), oltre ai corrispettivi applicati dal Distributore, verranno addebitati i costi amministrativi pari ad un importo forfettario di € 49,80 per ogni prestazione richiesta.

Art. 3 – DURATA e RECESSO

3.1 Le previsioni di seguito riportate agli articoli 3.2 e 3.3 non troveranno applicazione in relazione ai Clienti che abbiano dichiarato nel Modulo di Adesione di avere consumi di gas naturale complessivi superiori a 200.000 Smc/anno (di seguito per brevità il "Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno") o di Clienti a cui sia riconducibile anche solo un POD alimentato in media tensione (di seguito per brevità il "Cliente alimentato in media tensione").

3.2 Ferma restando la durata prevista per ciascuna Offerta Economica a cui il Cliente intenda aderire ed indicata nella stessa Offerta Economica, nel caso di Cliente alimentato in bassa tensione o il Cliente con consumi complessivi sotto 200mila Smc/anno, il Contratto avrà durata indeterminata. Il Cliente in conformità all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA del 9 giugno 2016 302/2016/R/com e s.m.i. ("Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura) potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto rilasciando al nuovo fornitore entrante apposita procura; Il Cliente prende atto e riconosce che il nuovo fornitore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, tramite il SII (Sistema Informativo Integrato), fatto salvo successive modifiche e/o integrazioni della normativa vigente. Il Fornitore potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, comu-nicato mediante raccomandata A/R e/o PEC e/o raccomandata elettronica e/o attraverso altro mezzo elettronico equivalente. In questo ultimo caso, il termine di preavviso decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunica¬zione di recesso da parte del Cliente o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. Qualora il Cliente manifesti la vo¬lontà di recedere dal Contratto senza il fine di cambiare esercente, ma al solo fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, potrà farlo con un preavviso pari ad 1 (un) mese che decorrerà dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. In questo caso, la comunicazione di recesso viene direttamente inviata dal Cliente. Il Cliente prende atto che il Fornitore invierà al distributore competente le relative comunicazioni – previste ai sensi della regolamentazione applicabile di settore - decorso il predetto termine di 1 (un) mese, momento in cui la richiesta di cessazione della fornitura effettuata dal Cliente sarà efficace.

3.3 Nel caso in cui il Cliente eserciti il suddetto diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvarrà del nuovo esercente per l'inoltro della comunicazione in conformità con le previsioni della predetta delibera n. 302/2016/R/COM e s.m.i.

3.4 Qualora il Contratto sia sottoscritto da un Cliente con consumi complessivi superiori i 200mila Smc/annui o da un Cliente alimentato in media tensione per l'energia elettrica, lo stesso avrà una durata pari a quella indicata nell'Offerta Economica. In relazione ai Contratti sottoscritti con i Clienti di cui al presente articolo 3.4, non è data facoltà al Cliente di recedere, a meno che non sia espressamente previsto nella stessa Offerta Economica; in tali casi il recesso è consentito subordinatamente al pagamento del corrispettivo ivi indicato per il recesso anticipato, nel rispetto dei tempi tecnici che consentano l'interruzione della fornitura, ovvero lo switching a favore del diverso venditore indicato dal Cliente. Al contrario, il Fornitore potrà recedere dal Contratto con i Clienti di cui al presente articolo 3.4 in qualsiasi momento, con preavviso di un mese.

3.5 Qualora: (i) alla scadenza del Contratto sottoscritto da un Cliente con consumi complessivi superiori i 200mila Smc/annui o da un Cliente alimentato in media tensione per l'energia elettrica (come previsto ai sensi dell'Offerta Economica), ovvero (ii) anche a seguito dell'esercizio del recesso al fine di cambiare esercente da parte di un Cliente (alimentato in bassa tensione, ovvero con consumi inferiori a 200mila Smc/annui), non avvenga l'effettivo subentro nella somministrazione da parte del venditore entrante, il Fornitore avrà facoltà di continuare la somministrazione alle condizioni di cui all'Offerta Economica sottoscritta con il Cliente, sino all'effettivo subentro, salvi il risarcimento del maggior danno ed il diritto di attivarsi in qualunque momento per l'interruzione della fornitura.

Art. 4 – CONFERIMENTO MANDATI PER DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

4.1. Il Cliente conferisce a titolo gratuito mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, con espressa facoltà di sub-mandato, al Fornitore per la sottoscrizione del contratto con il Distributore per il trasporto dell'energia elettrica presso il POD ("Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al POD ("Contratto di Dispacciamento").

4.2 Il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore, inoltre, mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile, con espressa facoltà di sub-mandato per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, del contratto di connessione con il Distributore ("Contratto di Connessione").

4.3 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e Contratto di Connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto e necessari per l'espletamento della somministrazione. Inoltre, i costi che dovessero essere addebitati dal Distributore per l'espletamento di eventuali pratiche di connessione e/o per operazioni sull'utenza – come ad esempio, subentri, aumenti di potenza, sostituzione e/o spostamento del Misuratore – saranno sostenuti dal Cliente su richiesta del Fornitore, eventualmente maggiorati di eventuali oneri e/o costi sopportati dal Fornitore. Inoltre sarà a carico del cliente il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia addebitato da Terna al Fornitore ex art. 25 bis del TIF.

4.4 Il Cliente conferisce, inoltre, a titolo gratuito mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo al Fornitore, con espressa facoltà di sub-mandato, per la partecipazione alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al POD, nonché possa beneficiare dei diritti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) in relazione all'energia elettrica.

4.5 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente prende atto dei relativi obblighi che derivano da suddetti contratti, ossia:

a) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, di volta in volta applicabili;

b) non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o comunque fraudolenti o irregolari;

c) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui contatori;

d) non manomettere le apparecchiature del Distributore e non alterare le misurazioni dei consumi;

e) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dal Distributore. Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi, che dovesse derivare dall'inadempimento degli obblighi di cui al Contratto di Trasporto, al Contratto di Dispacciamento e al Contratto di Connessione.

Art. 5 - MISURATORE E RELATIVA MISURAZIONE

5.1 I gruppi di misura che verranno utilizzati per la misurazione della o delle forniture oggetto del presente Contratto saranno quelli attualmente esistenti presso il PDR e/o POD di proprietà del Distributore (il "Misuratore"). Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un Misuratore non inferiore alla G40, può chiedere che il Misuratore sia corredato di idoneo correttore omologato, con oneri e spese a suo carico. Il Cliente sarà responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente, compreso il Misuratore. I suddetti impianti e apparecchi e il Misuratore non potranno essere modificati, rimossi o spostati dal Cliente senza la preventiva autorizzazione del Distributore e del Fornitore e, in ogni caso, solo a seguito dell'intervento dei relativi incaricati.

5.2 Il Cliente consentirà al Fornitore e al Distributore e ai soggetti dagli stessi incaricati, l'accesso agli impianti, alle apparecchiature e al Misuratore affinché possano procedere alla rilevazione delle relative misurazioni dei consumi, nonché effettuare eventuali verifiche ed ispezioni, ovvero per l'esecuzione di qualsiasi attività inerente il rapporto di fornitura.

5.3 Il Cliente sarà tenuto a porre in essere quanto necessario al fine di garantire la sicurezza dei propri impianti e l'erogazione dei servizi di rete da parte del Distributore. Resta fermo il diritto del Fornitore di verificare la conformità degli impianti del Cliente alla normativa di settore e alle disposizioni in tema di sicurezza.

5.4 Il Fornitore non sarà responsabile in caso di guasti o malfunzionamenti degli apparecchi e degli impianti del Distributore e del Misuratore, ovvero degli impianti del Cliente. Qualora il Cliente richieda degli interventi al Distributore, sarà tenuto a sostenere tutti gli eventuali costi addebitati dal Distributore.

5.5 In relazione al Cliente alimentato in media tensione, ovvero al Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno, ove per qualsiasi ragione gli impianti a valle dei POD e/o PDR non fossero più idonei a consentire la fornitura, è onere del Cliente provvedere al loro adeguamento entro il termine più breve. Sino all'adeguamento il Fornitore è liberato da responsabilità per sospensione o interruzione della fornitura.

5.6 Resta inteso che, qualora il Fornitore o il Distributore, a seconda dei casi, dovessero accertare il prelievo fraudolento, la man-

omissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, potrà sospendere la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con effetto immediato e senza necessità di preavviso.
5.7 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Distributore di sospendere la somministrazione del gas, previo inoltro al Cliente di un avviso scritto con l'indicazione del termine per adempiere, non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento, nei casi di seguito indicati: (i) cessione del Contratto e/o subentro di terzi in violazione delle presenti CGS; (ii) frodi; (iii) qualora il Cliente impedisca o ostacoli l'accesso degli incaricati del Fornitore e/o del Distributore ai locali per la verifica del Misuratore o per l'ispezione del proprio impianto, ovvero per l'esecuzione di qualsiasi attività inerente il rapporto di fornitura.
5.8 Il Cliente e il Fornitore hanno diritto di richiedere al Distributore, in contraddittorio tra loro, la verifica del Misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Nel caso in cui, a seguito della verifica non si riscontrassero errori di misurazione superiore ai limiti imposti dalla normativa tecnica vigente, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario il Misuratore sarà sostituito senza oneri per il Cliente e la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento verrà effettuata dal Distributore secondo le delibere dell'ARERA di volta in volta applicabili con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui è stata per la prima volta riscontrata. Se l'inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti, ed in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento ed in ogni caso secondo le disposizioni della normativa vigente. Eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, verificatisi per qualsiasi causa, nella determinazione della somministrazione daranno luogo a conguaglio degli importi relativi al periodo di errore.
5.9 Le parti prendono atto che il precedente articolo 5.8 non troverà applicazione in relazione al Cliente con consumi superiori a 200mila Smc/anno; per quest'ultimo Cliente le parti prendono atto che (i) in caso di difetti di funzionamento nel Misuratore, la ricostruzione dei prelievi nel periodo di malfunzionamento avverrà secondo quanto previsto nel Codice di Rete di Snam Rete Gas o Codice di rete del Distributore competente, a seconda dei casi; e (ii) eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, verificatisi per qualsiasi causa, nella determinazione della fornitura daranno luogo a conguaglio degli importi relativi al periodo di errore. Nel caso d'incertezza sulle misurazioni si farà riferimento alle valutazioni sull'errore effettuate dal Distributore locale.

Art. 6 – UTILIZZO DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA SOMMINISTRATA

6.1 Il volume e/o la pressione disponibile di gas naturale o la potenza dell'energia elettrica prelevata dal Cliente non potranno essere superiori a quelle indicate nel Modulo di Adesione ovvero, comunque a quelle rilevate all'inizio della fornitura e per le quali sono stati corrisposti degli oneri di allacciamento. In caso di violazione di tale previsione, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica. Qualora il Cliente volesse effettuare dei prelievi di energia elettrica e/o di gas naturale superiori a quelli indicati nel Modulo di Adesione ovvero comunque rilevati all'inizio della fornitura, sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione scritta al Fornitore, il quale, ove acconsenta, informerà il Distributore che provvederà ad effettuare le relative verifiche e gli eventuali lavori. Resta inteso che l'autorizzazione da parte del Fornitore ad eseguire i suddetti interventi potrà essere subordinata al pagamento di un corrispettivo composto dagli oneri richiesti dal Distributore ed eventualmente maggiorati degli oneri amministrativi del Fornitore.
6.2 Il gas naturale somministrato presso il PDR e l'energia elettrica somministrata presso il POD avranno le stesse caratteristiche determinate sulla base delle delibere dell'ARERA dal Distributore, di volta in volta applicabili.
6.3 Il Cliente sarà tenuto ad utilizzare il gas naturale e l'energia elettrica somministrati dal Fornitore:
(i) nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza;
(ii) senza possibilità che gli stessi possano essere ceduti in qualsiasi forma a terzi; e
(iii) soltanto presso il PDR e/o POD.
6.4 Il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto – salva diversa specifica pattuizione scritta – a predisporre i circuiti alimentati da tale disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia erogata dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione dei propri impianti.
6.5 Fermo restando il diritto del Fornitore di sospendere la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi degli articoli 5.6, 5.7 e 6.1, nonché di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 13, ove venisse accertato un utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica da parte del Cliente in modo difforme da quanto previsto ai sensi del presente articolo 6, ovvero i prelievi siano superiori per potenza e pressione, senza che il Cliente sia stato debitamente autorizzato, al Cliente potranno essere addebitati i relativi maggiori oneri, anche fiscali, conseguenti.
6.6 Resta inteso che eventuali danni di qualsiasi natura che dovessero essere in qualsiasi modo connessi o derivare da prelievi che eccedano la potenza, il volume e/o pressione indicata nel Modulo di Adesione ovvero, comunque rilevata all'inizio della fornitura, saranno ad esclusivo carico del Cliente. Inoltre, il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi ed esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio e/o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza e/o per altri eventi comunque dovuti o connessi alla non rispondenza dell'impianto del Cliente alle norme tecniche applicabili.
6.7 Per le forniture di gas naturale il Cliente dovrà rispettare la categoria d'uso associata direttamente dal Distributore al PdR.
Ai fini fiscali, si definiscono i seguenti usi del gas naturale: a) uso domestico, cottura cibi e produzione acqua calda; b) uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo; c) usi civili diversi (ad es. riscaldamento centralizzato, attività commerciali); d) usi industriali ed equiparati (ad es. industrie, laboratori artigianali, aziende agricole, forni da pane, alberghi, ecc); e) produzione energia elettrica (per autoconsumo o vendita); f) autotrazione.
Ai fini del calcolo dei consumi presunti di gas naturale verranno invece considerate le "categorie d'uso" e le "classi di prelievo" come definite dall'ARERA con l'allegato A alla delibera del 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ("Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) - TISG"), come successivamente integrata e modificata, sulla base di quanto indicato dal Distributore e, secondo quanto previsto in base a tale delibera. Tale articolo 6.7 non troverà applicazione per Clienti con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno.
6.8 Qualora i dati derivanti dai consumi storici del Cliente comunicati al Fornitore dal Distributore ("Dati del Distributore") differissero da quelli dichiarati nel Modulo di Adesione, i Dati del Distributore avranno prevalenza ai fini di una migliore allocazione dei consumi e relativa fatturazione.
6.9 In nessun caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dal Cliente salvo che siano imputabili al Venditore a titolo di dolo o colpa grave.

Art. 7 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI E AUTOLETTURA

7.1 La rilevazione dei consumi di gas naturale avverrà sulla base dei dati posti a disposizione del Fornitore dal Distributore, che, nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 14 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" di cui alla delibera dell'AEEG ARG/gas n. 64/09 del 28 maggio 2009, come successivamente integrata e modificata, è tenuto ad effettuare i tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del Misuratore
7.2 Nel caso in cui i volumi di gas naturale siano rilevati presso Misuratori non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard - ai sensi dell'articolo 6 delibera dell'ARERA "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)",versione approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS e modificata con deliberazioni 107/2020/R/GAS e 128/2020/R/GAS (di seguito: RTDG) - i volumi considerati ai fini della fatturazione verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale (Coefficiente "C") specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato al Fornitore dal Distributore.
7.3 Con riguardo alla somministrazione di gas naturale, qualora il Distributore comunichi al Fornitore l'esito negativo del tentativo di lettura, il Fornitore procederà alla fatturazione dei consumi presunti e/o stimati, dandone indicazione in fattura, come meglio specificato nelle presenti CGS, senza che i relativi corrispettivi così fatturati possano considerarsi motivo o ragione di reclamo o contestazione da parte del Cliente.
7.4 La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà sulla base dei dati posti a disposizione del Fornitore dal Distributore, che, nelle modalità e nelle tempistiche previste dall'Allegato B alla delibera 654/2015/R/eel "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica – Time) 2020-2023" versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL come successivamente integrata e modificata, è tenuto ad una rilevazione mensile per i Punti di Prelievo trattati orari, o per fasce, ovvero, in caso di POD trattati monorari, ad effettuare un tentativo di raccolta della misura dell'energia elettrica.
7.5 Il Cliente potrà effettuare mensilmente l'autolettura delle forniture come da indicazioni riportate, di volta, in volta, in bolletta. Resta inteso che l'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di dato palesemente errato in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. Inoltre, il Cliente prende atto che potrà sempre effettuare l'autolettura nel rispetto e nelle modalità di cui all'Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com e s.m.i., "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per 'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)". Il Fornitore comunicherà l'esito della presa in carico al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro e non oltre i termini previsti dalla regolamentazione applicabile nel caso in cui la modalità di raccolta non permetta una risposta immediata e provvederà a trasmettere al Distributore il dato per la validazione. Il Cliente ha altresì facoltà di trasmettere il dato di autolettura anche tramite reclamo o segnalazione telefonica tramite operatore, agli indirizzi indicati nel presente Contratto ovvero in fattura. In tale circostanza i Fornitore si riserva la facoltà di emettere una fattura contenente l'autolettura senza attendere la validazione ad opera del Distributore.
Inoltre, ai sensi dell'Allegato A della delibera 501/2014/R/com "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" del 16 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni il Fornitore mette a disposizione del Cliente nel proprio sito internet indicato sopra: (i) gli elementi di dettaglio della bolletta all'interno dell'area riservata del Cliente e (ii) un'utile e pratica guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. Qualora il Cliente dovesse avere necessità di ulteriori chiarimenti in merito alla bolletta potrà contattare il numero verde clienti ai recapiti di cui all'articolo 15. La Bolletta 2.0 non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
7.6 Qualora il Cliente non comunichi al Fornitore l'autolettura, o questa non sia utilizzabile, o il Distributore non proceda alla rilevazione della lettura, il Fornitore addebiterà il consumo stimato calcolato secondo il profilo di prelievo indicato dal Distributore, per quanto attiene i prelievi di gas naturale, senza che i relativi corrispettivi così fatturati possano considerarsi motivo o ragione di reclamo o contestazione da parte del Cliente. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 5.3 del TIF in tema di consumi effettivi.
7.7 In ogni caso, al fine di allocare il più precisamente possibile i consumi mensili del Cliente, il Fornitore, a seguito di letture effettive e/o di autoletture, potrà rimodulare i consumi annui dallo stesso dichiarati nel Modulo di Adesione. In caso di contestazione, il Cliente potrà chiedere al Fornitore, senza alcun addebito di spesa, la verifica delle letture annuali pervenute dal Distributore locale. L'attribuzione dei consumi di energia elettrica avverrà su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
7.8 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, qualora il dato relativo all'effettivo prelievo di potenza del Cliente nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile al Fornitore dal Distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base a stima la quota potenza, che verrà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal Distributore; salvo conguaglio, con la prima fattura utile successiva alla disponibilità del dato effettivo. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 5.3 del TIF in tema di consumi effettivi.
7.9 Le parti prendono atto che in relazione al Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno ovvero clienti multisito con almeno un POD in media tensione, i precedenti articoli dal 7.1 al 7.8 non troveranno applicazione e (i) la rilevazione dei consumi del Cliente avverrà sulla base dei rilievi effettuati e resi disponibili dal Distributore locale; (ii) qualora, per qualsivoglia ragione, non siano disponibili i dati sul consumo del Distributore locale, la fatturazione avverrà sulla base delle dichiarazioni di prelievo effettuate dal Cliente, ovvero dei consumi storici laddove, a discrezione del Fornitore, ritenuti più attendibili. In relazione a tale Cliente, non troverà applicazione l'articolo 6.7 che precede.
7.10 I clienti finali di cui all'articolo 12.1 (gas naturale) e 13.1 (energia elettrica) della delibera TIF, in caso di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale con il Fornitore - ad esclusione dei casi di disattivazione - potranno effettuare l'autolettura nelle tempistiche e nelle modalità previste agli articoli 12.2, 12.3 e 12.4 (gas naturale) e 13.2, 13.3 e 13.4 (energia elettrica) del delibera TIF.
7.11 Infine, il Cliente prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle tempistiche di cui al TIF, lo stesso avrà diritto ai corrispondenti indennizzi automatici previsti al Titolo III della sopracitata delibera.

Art. 8 – GARANZIE

8.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente costituisce un deposito cauzionale in relazione ai prelievi effettuati per singolo POD e/o PDR, che verrà corrisposto mediante addebito nella prima fattura, pari (a) a Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di gas naturale fino a 500 Smc ed Euro 60,00 nel caso di prelievi annui di energia elettrica sino a1.500 kWh; (b) a Euro 120,00 per prelievi annui di gas superiori a 500 Smc e sino a10.000 Smc ed Euro 120,00 per prelievi di energia elettrica superiori a 1.500 kWh e sino a 25.000 kWh; (c) al valore dei corrispettivi relativi al mese di maggior consumo per prelievi annui di gas superiori a 10.000 Smc o di energia elettrica superiori a 25.000 kWh.
8.2 Il Fornitore ha facoltà, in qualsiasi momento, anche prima che sia attivata la fornitura ed anche a seguito della verifica preventiva di affidabilità creditizia, effettuata da primaria compagnia di assicurazione, di richiedere al Cliente di rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni, oltre al deposito cauzionale, una garanzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
8.3 Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente, potrà trattenere il deposito cauzionale o escutere la garanzia prestata, a seconda dei casi, sino a concorrenza dell'importo non versato dal Cliente. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale o la garanzia per l'intero ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il deposito sia stato trattenuto o la garanzia sia stata escussa, a seconda dei casi.
8.4 Nel corso del rapporto contrattuale, il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, del deposito cauzionale o della garanzia bancaria, ove i consumi effettivamente realizzati dal Cliente superino di oltre il 20% quelli dichiarati nel Modulo di Adesione, ovvero nel caso in cui la copertura assicurativa relativa al Cliente sia totalmente o parzialmente revocata.
8.5 In caso di cessazione della somministrazione, il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente, dopo che il Cliente stesso avrà provveduto al pagamento di tutti gli eventuali importi dovuti nei confronti del Fornitore, maggiorati degli interessi legali eventualmente maturati. In relazione al Cliente alimentato a media tensione o al Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno, il deposito e le garanzie eventualmente fornite saranno infruttiferi.
8.6 Il Cliente finale precedentemente fornito dall'esercente la salvaguardia è edotto che, ai sensi del TIMOE, come precedentemente citato, il Fornitore è obbligato ad accettare la proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse dall'esercente la salvaguardia. Quale conseguenza di tale cessione del credito il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, al momento della conclusione del Contratto o nella prima fattura utile, l'importo delle somme cedute dall'esercente la salvaguardia o in alternativa, potrà richiedere l'adeguamento della garanzia bancaria per un importo pari a quello del credito ceduto dall'esercente la salvaguardia. Inoltre, qualora la richiesta di fornitura sia presentata dal Cliente che in precedenza era servito dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD), in base alle norme del Titolo IV del TIVG, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, al momento della conclusione del Contratto o nella prima fattura utile, l'importo delle somme cedute al Fornitore da parte del FDD, oltre interessi.
8.7 Il mancato versamento del deposito cauzionale o la mancata emissione della garanzia entro i termini sopra detti e l'estinzione, la riduzione, la mancata reintegrazione o il mancato adeguamento entro i termini delle garanzie di cui al presente articolo 8, comporteranno la risoluzione del presente Contratto, come meglio specificato ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

9.1 Le condizioni economiche della somministrazione sono indicate nell'Offerta Economica e precisamente nella "Offerta Economica gas" e/o nell'Allegato "Offerta Economica energia elettrica" sottoscritte dal Cliente e che il Cliente dichiara, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, di avere ricevuto in formato cartaceo ed intellegibile e/o su supporto durevole nel caso di contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza. Tali condizioni sono soggette ad adeguamento periodico secondo le previsioni riportate nell'Offerta Economica stessa e nel rispetto delle previsioni delle presenti CGS.
Ove non diversamente previsto all'interno dell'Offerta Economica sottoscritta dal Cliente, quest'ultimo prende atto che alla scadenza del termine di applicazione dell'Offerta Economica (come indicato nella stessa Offerta Economica) la stessa sarà, tacitamente rinnovata per un periodo di 12 (dodici) mesi, e rinnovata ad ogni successiva scadenza, ed i relativi corrispettivi per quanto riguarda la componente energia elettrica e materia prima gas saranno modificati come segue:
(a) per la somministrazione di energia elettrica i corrispettivi saranno sostituiti, in base alla tipologia di misuratore, rispettivamente dal PUN orario (misuratore orario), PUN medio per fascia ARERA F1, F2, F3 (misuratore gestito per fasce ARERA) o PUN medio mensile (misuratore gestito in monorario), applicato all'energia attiva fatturata e alle relative perdite di rete, maggiorato di 0,0098 €/kWh e;
(b) per la somministrazione di gas naturale il corrispettivo materia prima gas verrà sostituito dal prezzo di sbilanciamento in acquisto che si è generato sul mercato del bilanciamento del gas in Italia nei corrispondenti giorni di prelievo, maggiorato di 0,08 €/Smc. Qualora non fosse disponibile il prelievo del Cliente con dettaglio giornaliero, verrà applicato per il prelievo mensile un prezzo pari alla media semplice dei prezzi di sbilanciamento in acquisto che si sono generati sul mercato del bilanciamento del gas in Italia nel mese di prelievo maggiorato di 0,08 €/Smc. Il prezzo di sbilanciamento in acquisto è il prezzo come definito nell'articolo 22, comma 2) lettera b) del Regolamento Europeo 312/2014 del 26 Marzo 2014, e sarà calcolato come previsto nell'articolo 5 dell'Allegato A della delibera 312 del 2016 (Testo Integrato del Bilanciamento) che recepisce ed integra il Regolamento Europeo 312/2014.
Per quanto riguarda invece, tutti gli altri costi, oneri e/o corrispettivi (diversi quindi dai corrispettivi di cui alla componente energia elettrica e materia prima gas) previsti all'interno dell'Offerta Economica sottoscritta dal Cliente, quest'ultimo prende atto e accetta espressamente che, in caso di rinnovo, gli stessi rimarranno invariati fatto salvo espressa deroga prevista nella Offerta Economica.
9.2 Resta inteso che l'IVA e ogni altra imposta, tassa, tributo e altro onere applicabile al Contratto saranno a carico del Cliente, anche se versate dal Fornitore, e saranno indicati in fattura nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale, con cadenza mensile, ovvero nel rispetto delle differenti tempistiche indicate nell'Offerta Economica. Resta inteso che, in relazione al Cliente alimentato in media tensione per energia elettrica, o al Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno, al Fornitore sarà sempre comunque riconosciuto un periodo di tolleranza pari a 15 (quindici) giorni per l'emissione delle fatture. Il Fornitore avrà facoltà di non emettere fattura per importi inferiori a Euro 20,00 e addebitare gli stessi con la prima fattura utile successiva di importo complessivamente superiore a tale soglia. Inoltre, ciascuna fattura dovrà essere emessa entro il termine di 180 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
10.2 Il conguaglio sui consumi avverrà, per la somministrazione di energia elettrica, con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore; per la somministrazione di gas naturale avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dell'autolettura da parte del Cliente o della lettura del Misuratore da parte del Distributore.
10.3 Nel caso di Cliente alimentato in bassa tensione o qualora il Cliente abbia consumi complessivi sotto 200mila Smc/anno, la prima fattura di inizio somministrazione potrà essere anche di solo acconto ed in tal caso l'importo sarà quindi forfettario. Nel caso in cui presso il POD di energia elettrica sia istallato un Misuratore tradizionale, le modalità di fatturazione saranno quelle previste per la tipologia mono-oraria secondo la normativa in vigore per il servizio di maggior tutela; nel caso invece fosse installato un contatore atto a rilevare i consumi per fasce orarie o lo stesso venisse installato nel corso dell'esecuzione del contratto di somministrazione, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione "Peak – Off Peak" come descritto nell'Offerta Economica.

10.4 In difetto di autolettura o di tempestiva comunicazione al Fornitore delle letture secondo quanto previsto al precedente articolo 7, la fatturazione di energia elettrica e di gas avverrà sulla base del programma di prelievo comunicato al Fornitore ai sensi dell'articolo 18, ovvero in base a quanto previsto al precedente articolo 7. Per PDR gas con Misuratore non corredato del correttore di cui all'articolo 5, il Fornitore applicherà ai volumi di gas naturale il coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale (Coefficiente "C") specifico della località di appartenenza del PDR, così come stabilito dalla delibera ARG/gas 159/08 (RTDG), come precedentemente citata. Resta comunque inteso che in relazione al Cliente con consumi complessivi superiori ai 200mila Smc/anno prevarranno le disposizioni di cui all'articolo 7.9 delle presenti CGS.
10.5 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, secondo le modalità previste nell'Offerta Economica. Il Cliente sarà tenuto a sollevare eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati entro 5 (cinque) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Resta inteso che qualsiasi contestazione o reclamo non darà in alcun caso diritto al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del presente Contratto. Eventuali reclami da parte del Cliente e/o il mancato recapito della fattura e/o il suo smarrimento per cause non imputabili al Fornitore, non esonerano il Cliente dal pagamento della fattura entro la scadenza ivi indicata. Il mancato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto in fattura, potrà determinare, anche nell'ipotesi di eventuali contestazioni da parte del Cliente, l'attivazione della procedura di messa in mora e di recupero del credito di seguito descritta.
10.6 Le fatture saranno trasmesse al Cliente in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica e/o al recapito telefonico indicato dal Cliente nel Modulo di Adesione. Tale modalità rappresenta a tutti gli effetti la copia analogica della fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio (anche "SdI") e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore le eventuali variazioni di indirizzo e-mail, nonché di qualsiasi altro dato e/o recapito telefonico necessario ai fini della fatturazione. In difetto, si considereranno correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all'ultimo indirizzo e-mail e/o recapito telefonico noto al Fornitore.
10.7 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono indicate in fattura. Il Cliente prende atto che ove abbia scelto la modalità di pagamento SEPA Direct debit, è suo onere verificare con la propria banca, il buon esito del pagamento effettuato nei confronti del Fornitore e comunicare tempestivamente a quest'ultimo eventuali variazioni dei dati rilevanti; il Fornitore in nessun caso potrà essere considerato responsabile ove i pagamenti non vadano a buon fine per inerzia del Cliente e/o della banca dello stesso. Il Cliente inoltre prende atto e accetta espressamente che, ove abbia scelto quale modalità di pagamento delle fatture il bonifico bancario, Europe Energy potrà - a propria discrezione ed in qualsiasi momento - sostituire tale modalità per un sistema di pagamento elettronico alternativo tramite il quale verrà generato apposito documento e/o codice per il relativo pagamento.

Art. 11 – RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

11.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse nei confronti di imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora pari al tasso di interesse fissato ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, come di volta in volta applicabile. In ogni caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, oltre le spese ed i costi per le attività di sollecito nei confronti del Cliente e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nella relativa Offerta Economica.
11.2 In caso di pagamento tramite sistema S.D.D. verranno addebitati al Cliente i costi in cui il Fornitore dovesse incorrere in caso di eventuale esito negativo del pagamento della fattura.
11.3 Nel rispetto del TIMG, nonché del TIMOE, come precedentemente citati, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente - già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura - un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata e/o raccomandata elettronica e/o attraverso altro mezzo elettronico equivalente, avente valore di costituzione in mora nonché di preavviso di sospensione della fornitura, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito.
11.4 Qualora la morosità superi l'ammontare del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare al Fornitore a mezzo telefax e/o email all'indirizzo: servicecrediti@withu.it, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, quest'ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento indicato nella costituzione in mora, richiedere al Distributore la sospensione della somministrazione presso il PDR e/o POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni del TIMG per quanto concerne la somministrazione di gas naturale e di cui al TIMOE, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di energia elettrica. In particolare: a) per quanto riguarda la somministrazione di energia elettrica e nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente, l'intervento di sospensione della fornitura, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora e; b) nel caso di fornitura di gas naturale, ovvero in caso di fornitura di energia elettrica per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto a) il termine di sospensione della fornitura del Cliente non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
11.5 Qualora la morosità riguardi la somministrazione congiunta di energia elettrica e di gas naturale, il Fornitore potrà sospendere uno o entrambi i servizi di somministrazione in relazione al quale il Cliente risulti moroso, sempre nel rispetto delle previsioni indicate al presente articolo 11, salvo diversa tutela che dovesse anche successivamente essergli riconosciuta ai sensi delle delibere dell'ARERA, e salvo altresì il diritto del Fornitore di valutare la gravità della rilevata e reiterata morosità ai fine di tutelarsi con le opportune iniziative.
11.6 In relazione alla somministrazione di energia elettrica, ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela. Nel caso di somministrazione di gas naturale a PDR disalimentabili morosi, il Fornitore potrà inoltre richiedere al Distributore l'esecuzione del tentativo di interruzione dell'alimentazione in caso di impossibilità di sospensione della somministrazione e qualora lo stesso risulti tecnicamente ed economicamente fattibile ponendo i relativi oneri a carico del Cliente; qualora il suddetto tentativo non vada a buon fine, il Fornitore si riserva di richiedere la cessazione amministrativa della somministrazione, in base alla disciplina definita dell'ARERA ed il Distributore provvederà ad attivare i conseguenti servizi di ultima istanza.
11.7 In ogni caso, anche qualora l'erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute dal Fornitore e relative all'attività propria del Distributore per l'interruzione e il ripristino della somministrazione.
11.8 Qualora il Fornitore non rispetti le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente stabilite dall'ARERA in tema di morosità, sarà tenuto a corrispondere al Cliente i rimborsi automatici stabiliti ai sensi del TIMG, come sopra citato, in caso di fornitura di gas naturale, ovvero gli indennizzi di cui al TIMOE.
11.9 Il Fornitore, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del Cliente moroso.
11.10 La sospensione della somministrazione non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate.
11.11 Nel caso di istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, il Fornitore, pur in ottemperanza ai disposti della legislazione fallimentare in tema di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di sospendere prudenzialmente la fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti.
11.12 Nel rispetto e nelle modalità di cui al TIF, è ammessa la possibilità del Cliente di richiedere la rateizzazione delle somme fatturate in caso di importi anomali, derivanti a titolo esemplificativo, da ricostruzioni dei consumi effettuate dal Distributore, o nel caso di comprovato mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattualmente stabilita.

Art. 12 – FORZA MAGGIORE

Ai sensi del presente Contratto sarà considerato evento di "Forza Maggiore", ogni evento o fatto non ascrivibile a una delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte l'esecuzione della somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte del Fornitore. Saranno considerati in ogni caso eventi di Forza Maggiore impedimenti tecnici o fisici relativi ai sistemi di trasporto, distribuzione e trasmissione, anche se relativi ad interconnessioni estere se utilizzate dal Fornitore per l'importazione in Italia di energia elettrica o gas naturale, provvedimenti normativi o ordini di pubbliche autorità, scioperi, sabotaggi, guerre, terremoti, frane, slavine, inondazioni o altre calamità naturali che colpiscano il POD o PDR, tutti gli eventi di Forza Maggiore considerati tali nei contratti stipulati tra il Fornitore e i propri fornitori. Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di gas naturale e/o quella di energia elettrica oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità. In tali ipotesi il Fornitore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi di somministrazione e sarà tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni di somministrazione ai sensi del Contratto che non siano state colpite da tale evento di Forza Maggiore.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13. Il Contratto si risolverà ai sensi dell'articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora occorra una delle seguenti ipotesi:
(i) violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 2.1;
(ii) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza, il volume o la pressione indicati nel Modulo di Adesione ovvero, comunque rilevati all'inizio della fornitura in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell'energia elettrica;
(iii) cessione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD e/o PDR ovvero per usi diversi da quelli associati dal Distributore;
(iv) cessione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGS;
(v) manomissione del Misuratore;
(vi) violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero attività contraria alle norme di sicurezza;
(vii) mancato pagamento, anche parziale, di una sola fattura, anche senza preventiva costituzione in mora o persistente ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
(viii) mancato versamento del deposito cauzionale richiesto dal Fornitore, o mancata ricostituzione dello stesso, nonché, a seconda dei casi, mancata emissione della garanzia richiesta dal Fornitore, o mancata ricostituzione o mancato aggiornamento del relativo ammontare massimo garantito, come previsto ai sensi dell'articolo 8 che precede;
(ix) istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, fermo restando quanto previsto all'art. 11.12 e nel rispetto dei disposti della legge fallimentare;
(x) insolvenza dichiarata del Cliente e/o sua iscrizione nel registro dei protesti;
(xi) liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività d'impresa del Cliente;
(xii) dichiarazioni (anche qualora si presenti una sola fattispecie tra quelle elencate) di cui al successivo art. 16 non veritiere, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.
(xiii) si verifichi uno degli eventi di cui all'articolo 2.7.
Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile tutti gli eventuali contratti di somministrazione riconducibili allo stesso Cliente qualora gli inadempimenti di quest'ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate.
13.2 Resta inteso che il Contratto si considererà automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni: (a) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita di gas ai clienti finali; (b) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del Contratto di Trasporto e/o del Contratto di Dispacciamento e/o del Contratto di Connessione o del contratto di distribuzione tra il Fornitore e la Società di Distribuzione del gas competente, nonché per cessazione di efficacia, del contratto in essere con l'utente del dispacciamento, per l'erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento, qualora il Fornitore non sia esso stesso direttamente utente del dispacciamento o distribuzione, a seconda dei casi, nonché la relativa applicazione dell'articolo 27bis della delibera 138/04 e s.m.i, ovvero dell'articolo 5 della delibera ARG/elt 42/08 e s.m.i,. In tale ultimo caso, la somministrazione di energia elettrica e gas naturale verso il Cliente avrà seguito in conformità con le disposizioni delle delibere ARG/elt 42/08 e 138/04 e s.m.i, a seconda dei casi e, qualora il Cliente non abbia trovato altro esercente la vendita, sarà garantita dall'esercente la maggior tutela o la salvaguardia, per l'energia elettrica, ovvero nell'ambito dei servizi di ultima istanza per il gas naturale.

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

14.1 Il Cliente consente, sin da ora, che il Contratto e/o i relativi mandati, nonché i crediti derivanti possano essere ceduti dal Fornitore a terzi senza limitazioni, con espressa previsione in tal senso anche ove il Cliente sia annoverabile, per tipologia, tra le Pubbliche Amministrazioni.
14.2 Il Contratto potrà essere liberamente ceduto dal Cliente limitatamente ai casi di cessione di azienda o di ramo di azienda che importi la prosecuzione del rapporto con il cessionario. La cessione va in ogni caso comunicata all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La cessione del Contratto da parte del Cliente non libera il cedente dalle obbligazioni da esso non adempiute. Qualsiasi subentro sarà possibile solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto per ogni somministrazione.
14.3 L'articolo 14.2 che precede non troverà applicazione in relazione al Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno o al Cliente alimentato in media tensione, che in nessun caso potranno cedere il Contratto senza preventivo consenso del Fornitore.

Art. 15 – ELEZIONI DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI – RECLAMI – SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

15.1 Il Cliente elegge domicilio all'indirizzo riportato nel Modulo di Adesione. Il Fornitore elegge domicilio in Via Alfred Nobel n° 8, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), IT.
15.2 Qualsiasi richiesta di informazioni potrà essere inoltrata al Fornitore con le modalità di seguito indicate:
- telefonicamente, al numero del Servizio Clienti 800 135818 (gratuito da rete fissa) o 045 4645400 da rete mobile;
- a mezzo di lettera all'indirizzo Via Alfred Nobel n° 8, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), IT, telefax al numero: 045 4645395 e e-mail clienti@withu.it.,
- per la comunicazione sull'autolettura, si rimanda a quanto specificato in bolletta

Il Fornitore potrà comunicare al Cliente, nella relativa Offerta Economica, diversi riferimenti di contatto che lo stesso dovrà utilizzare – in sostituzione a quelli sopra indicati all'articolo 15.2 - per le comunicazioni da inviare al Fornitore; in tal caso, il Cliente sarà tenuto ad utilizzare tali nuovi riferimenti di contatto. Inoltre, qualsiasi variazione dei recapiti sarà comunicata al Cliente in fattura e/o nel sito internet www.withu.it .
15.3 Eventuali reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati al Fornitore utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.withu.it, tramite raccomandata a.r., all'indirizzo indicato all'articolo 15.1 o, al diverso indirizzo indicato nell'Offerta Economica, tramite fax al numero 0454645395 al diverso numero di fax indicato nell'Offerta Economica. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di somministrazione) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati. Tale articolo non troverà applicazione in relazione al Cliente alimentato in media tensione o con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno.
15.4 In caso di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente decorsi 50 (cinquanta) giorni dall'invio di predetto reclamo al Fornitore o nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, il Cliente stesso potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione di cui alla Delibera 05 maggio 2016 209/2016/E/com ("testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (– Testo Integrato Conciliazione (Tico)") (di seguito "Procedura di Conciliazione").
Per attivare la Procedura di Conciliazione, il Cliente dovrà - entro 1 (un) anno dalla data di invio del suo reclamo scritto - presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione dell' ARERA previa registrazione online ovvero, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul predetto sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell'ARERA, il Cliente, ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e l'Autorità. Il presente articolo trova applicazione in relazione ai Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione.

Art. 16 – DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

16.1 Il Cliente dichiara:
(i) che i propri impianti sono e saranno conformi alle norme di sicurezza e manutenzione degli impianti di gas naturale ed energia elettrica;
(ii) di essere il proprietario/affittuario o titolare di altro diritto sull'immobile per il quale ha chiesto la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, che il soggetto che sottoscrive il Contratto è debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione dello stesso;
(iii) che la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica nei termini indicati nel Modulo di Adesione è in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole di sicurezza e che le opere realizzate per il collegamento degli impianti alla stessa sono adeguate ai propri fabbisogni energetici;
(iv) di aver liberamente scelto di aderire alle diverse condizioni contrattuali ed economiche da mercato libero ai sensi del presente Contratto;
(i) di non essere a conoscenza di fatti o situazioni che possano determinarne la messa in liquidazione, lo stato di insolvenza, la dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale;
(vi) che non vi sono istanze di fallimento o procedure concorsuali aperte nei suoi confronti, fermo restando quanto previsto all'art. 11.12;
(vii) che non sussistono fattispecie di insolvenza dichiarata e/o non vi è sua iscrizione nel registro dei protesti;
(viii) che non sussistono fattispecie di liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività d'impresa;
(ix) che la fornitura o le forniture attivate risultano disalimentabili, anche ai sensi ed agli effetti del precedente art. 2.6. In caso contrario, ossia ove tale dichiarazione non fosse applicabile al Cliente, lo stesso dichiara che la fornitura o le forniture attivate risultano non disalimentabili, anche ai sensi ed agli effetti del precedente art. 2.6;
(x) di essere consapevole che il Fornitore potrà effettuare la verifica di affidabilità creditizia, tramite una primaria compagnia di assicurazione in ottemperanza alla policy aziendale, anche ai sensi ed agli effetti del precedente art. 2.6.
(xi) di avere una capacità tecnica di consumo di energia elettrica e/o gas naturale inferiore a 600 GWh/anno e pertanto di non essere soggetto obbligato al reporting Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.
(xii) in caso di voltura: (a) di non aver alcun grado di parentela né alcun legame giuridico-legale con il precedente intestatario del contratto di fornitura con Europe Energy; (b) di essere autorizzato dal proprietario dell'immobile o da altro soggetto titolare del POD e/o PDR, in caso di affitto/locazione/altro, ad intestarsi le utenze a proprio nome e di assumersi ogni responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato nel Modulo di Adesione; (c) di manlevare il Fornitore da qualsiasi pregiudizio, danno e/o responsabilità possa derivare da eventuali dichiarazioni non veritiere rilasciate al momento della sottoscrizione del Contratto; e

(d) di essere consapevole che, il Fornitore effettuerà ogni verifica relativamente alle veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente riservandosi di chiedere ogni documento a supporto della predetta richiesta e valutando altresì la congruità della stessa in ottemperanza alla policy aziendale di gestione del credito.
(xiii) di essere consapevole che, le disposizioni in merito alla prescrizione breve di 2 anni dei crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disposte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dalle disposizioni attuative introdotte dall'ARERA con la Delibera 97/2018/R/com del 22 febbraio 2018 e Delibera 264/2018/R/COM dell'11 aprile 2018, non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata del Cliente.
In caso di Contratto intestato ad un condominio/i, l'amministratore dichiara di essere stato nominato amministratore del condominio – per il quale si richiede la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica - con apposito verbale di assemblea e di rendersi disponibile sin d'ora a rilasciare al Fornitore copia dello stesso. Il Fornitore ha la facoltà di accettare a sua insindacabile ed esclusiva discrezione, in alternativa al predetto verbale, relativa autodichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) attestante i poteri di firma dell'amministratore;
16.2 Il Cliente dichiara, inoltre, che alla data di inizio della somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di gas naturale e/o energia elettrica, ovvero che non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione. A tal riguardo, il Cliente terrà indenne il Fornitore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l'esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente per l'approvvigionamento di gas naturale e/o energia elettrica nei confronti di soggetti terzi.
16.3 Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, oltre che delle presenti CGS, dei seguenti allegati: l'Offerta Economica, eventuale allegato multi –sito e/o allegato condominio/i e Nota informativa per il Cliente.
16.4 Il Cliente dichiara ulteriormente di: (i) aver ricevuto richiesta, da parte del Fornitore, dei dati catastali ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art.7, quinto comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, come modificato dall'articolo 332 della Legge 30 dicembre 2004, n.311; (ii) di impegnarsi alla consegna di questi ultimi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto; (iii) di essere consapevole delle sanzioni previste per la mancata ottemperanza da parte degli utenti agli oneri loro propri, cosi come previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605 nonché (iv) di essere stato informato che, in caso di mancata comunicazione dei dati catastali al Fornitore o in caso di comunicazione in maniera inesatta, l'art.13, comma 1, lettera c) del d.P.R. 605 del 1973, come modificato dall'art.2 del D.L. del 30 settembre 2005, n.203 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2005), prevede, in capo suo, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 2.065, nonché del fatto che, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali al Fornitore, quest'ultimo ne farà segnalazione all'Agenzia delle entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico del Cliente. A tal riguardo, il Fornitore, in adempimento della circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 44 /E del 19 ottobre 2005, si precisa che per i contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica, non sussiste l'obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile.
16.5 Il Cliente dichiara che il luogo di somministrazione indicato nel Modulo di Adesione corrisponde al luogo della propria sede legale e si impegna in proposito ad inviare al Fornitore una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella forma di cui all'allegato relativo all'istanza di agevolazione accise alle CGS. Inoltre, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi variazione della propria sede legale. Il Cliente prende atto che le dichiarazioni di cui alla presente clausola16.4 vengono rilasciate anche ai fini della Legge n. 2111-B recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Art. – 17 VARIAZIONI AL CONTRATTO
17.1 Nel caso in cui sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore del gas naturale e dell'energia elettrica e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale dell'energia elettrica, ovvero caso in cui sopraggiungano mutamenti delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale e dell'energia elettrica da parte del Fornitore che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o normative in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore potrà modificare il Contratto di conseguenza, inviando al Cliente relativa comunicazione scritta, attenendosi a quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel (per comodità definito come il "Codice di Condotta Commerciale") con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mediante lettera raccomandata A/R. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione.
17.2 La comunicazione di cui all'art. 17.1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
17.3 Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la ARERA, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.

Art. 18 – PROGRAMMAZIONE
18.1 Il Cliente, a semplice richiesta del Fornitore, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l'attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, il Fornitore avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente articolo 17.
18.2 Qualora il Cliente con consumi complessivi superiori a 200mila Smc/anno sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi di cui all'Offerta Economica ove superi la capacità impegnata di sbilanciamento per prelievo invernale.

Art.19 – RISERVATEZZA
Le parti si impegnano, nella vigenza del Contratto e nei due anni successivi al suo scioglimento per qualunque motivo intervenuto, a tenere riservate e a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo espresso consenso dell'altra parte o salvo il caso in cui la comunicazione a terzi sia necessaria per il perfezionamento del contratto o per l'adempimento degli obblighi da esso derivanti. Il Fornitore potrà comunque riferirsi al Cliente fornito ed all'ambito in cui esso opera a fini pubblicitari e promozionali. Il Cliente potrà comunicare a terzi di essere rifornito di energia elettrica e/o di gas dal Fornitore, ma non potrà diffondere dettagli economici, commerciali e tecnici del rapporto.

Art. 20 – VARIE
20.1 Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida o efficace soltanto se effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.
20.2 Per quanto non espressamente pattuito, si applicano le norme del diritto italiano. Nel testo delle presenti CGS sono evidenziati compiutamente i riferimenti normativi citati nel contratto, reperibili per integrale lettura sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica che sul sito dell'ARERA (www.arera.it). Qualsiasi riferimento a norme legislative o regolamentari includono le successive in¬tegrazioni e modifiche delle norme medesime.
20.3 L'eventuale nullità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto.
20.4 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le parti in merito alle attività in esso indicate e sostituisce ogni precedente intesa, in forma scritta o orale, intervenuta tra Fornitore e il Cliente sulle medesime attività, ivi incluso l'eventuale precedente contratto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica in essere tra le parti che si intende, pertanto, novato dal presente Contratto.È fatto comunque salvo il pagamento da parte del Cliente al Fornitore delle precedenti partite economiche e degli importi a conguaglio di cui a tale precedente contratto.
20.5 Il Contratto potrà essere registrato in caso d'uso e le eventuali spese sostenute per la registrazione saranno a carico della parte che vi ha dato causa.
20.6 Qualora il Contratto sia sottoscritto con un Cliente alimentato in bassa tensione o un Cliente con consumi complessivi sotto 200mila Smc/anno, il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei predetti livelli descritti in allegato al Contratto. In particolare in relazione a suddetti Clienti il Fornitore si impegna, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del Codice di Condotta Commerciale, ad indennizzare il Cliente, per ogni violazione accertata ed ivi prevista, secondo le modalità ed entro i termini di cui al TIQV allegato A alla deliberazione del 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i.
20.7 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecu¬zione del Contratto sarà devoluta al foro esclusivo di Milano.
20.8 Il Cliente prende espressamente atto che qualsiasi disposizione prevista all'interno delle presenti CGS e relativa al TIF, troverà applicazione solo in relazione ai clienti individuati all'articolo 2 del TIF stesso.